

Allegato "B" al Rep. 12.547 Racc. 8.514

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Denominazione - sede - durata)

1. È costituita l'associazione di promozione sociale, denominata **"INTERCOMUNIONE DELLE FAMIGLIE - APS"** (di seguito per brevità indicata nel presente Statuto come "Associazione").
2. La denominazione sociale contiene l'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.
3. L'associazione ha sede nel comune di Santa Croce Sull'Arno (PI).
4. L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato da parte dell'Associazione soltanto nel momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, allorché la medesima potrà aggiungere alla propria denominazione la qualifica di Ente del Terzo Settore (in breve ETS).
5. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

(Statuto e Regolamento)

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto delle disposizioni recate dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni (in seguito anche solo D.Lgs. n. 117/2017), nonché di ogni altra disposizione normativa alla medesima riferibile.
2. L'Assemblea degli associati può adottare uno specifico regolamento che disciplini, nel rispetto del presente Statuto e delle correlate norme, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività della Associazione medesima.

Art. 3

(Efficacia e modifica dello Statuto)

1. Il presente Statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'Associazione costituendo la regola fondamentale di comportamento per tutte le attività della stessa.
2. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea degli associati da adottare ai sensi del presente Statuto a maggioranza dei presenti.

Art. 4

(Nozione di volontario e di attività di volontariato)

1. Con il termine "volontario" o "attività di volontariato" nel presente statuto si intendono le definizioni a tal fine

indicate nell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

TITOLO II

VALORI FONDANTI, FINALITÀ E OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

Art. 5

(Valori fondanti)

1. L'Associazione nasce a seguito dell'esperienza che molte coppie di fidanzati e di sposi hanno fatto seguendo i corsi e gli insegnamenti di padre Raimondo Bardelli. Esperienza di vita che ha permesso una presa di coscienza della chiamata all'amore dell'essere umano che trova la massima manifestazione nella vita coniugale e grazie alla quale si è svelata, in tutta la sua concretezza e bellezza, la verità del sacramento del matrimonio e della sessualità umana, concordemente a quanto già contenuto nei documenti del magistero della Chiesa ed in specie negli insegnamenti di Giovanni Paolo II. Da questa esperienza e sotto la spinta dello stesso padre Raimondo Bardelli, sono sorti gruppi di famiglie in varie regioni d'Italia che, pur appartenendo a realtà sociali ed ecclesiali diverse sono accomunate dal vivo desiderio di vivere, approfondire e condividere la verità della propria vocazione.

Art. 6

(Finalità e scopo)

1. Sulla base dei valori fondanti indicati nel precedente articolo 5, l'Associazione si propone di testimoniare, rispettando i principi della dottrina della Chiesa Cattolica, una comunione tra famiglie, ognuna dimorante nella propria casa, ma animate dalla stessa volontà di santità e di condivisione di un cammino comune, anche attraverso vincoli di autentica amicizia.

L'Associazione si prefigge in particolare di:

- a. favorire legami di amicizia, di comunione e di sostegno reciproco tra le famiglie, specie se appartenenti ad uno stesso gruppo;
- b. condividere, in un cammino di formazione e di crescita umana e spirituale, la vita familiare alla luce del sacramento del matrimonio e della realtà dell'amore umano ecologico;
- c. creare dei luoghi di preghiera comunitaria in cui, uniti alla presenza materna di Maria, si possa invocare lo Spirito Santo per riceverne luce e forza ed intercedere per tutte le situazioni di bisogno, anche esterne al gruppo, con particolare attenzione alle famiglie in difficoltà;
- d. offrire una testimonianza credibile, soprattutto nei confronti dei figli, della bellezza dell'essere discepoli di Gesù, sposi in Cristo e partecipi di una comunità di cristiani in un clima di semplicità e amore reciproco;
- e. aiutare le singole coppie di sposi nell'educazione dei propri figli soprattutto in riferimento all'iniziazione sessuale;

f. aprirsi nei confronti di altre famiglie perché possano anch'esse vivere la realtà dell'intercomunione e riscoprire così la bellezza della loro vocazione;

g. costituire e formare nuovi gruppi di famiglie;

e. continuare l'opera evangelizzatrice già iniziata da padre Raimondo Bardelli, indirizzata a giovani, fidanzati e sposi, per una educazione all'amore umano ecologico e alla riscoperta del matrimonio naturale e sacramentale.

2. Gli obiettivi sopra indicati sono perseguiti da parte dell'Associazione senza alcuno scopo di lucro con sole finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi una o più delle attività di interesse generale di cui al successivo articolo 7.

2. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti durante la sua vita, salvo che ciò non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7

(Oggetto dell'attività)

1. L'Associazione nel rispetto dei propri valori fondanti come esplicitati al precedente articolo 5 e per il perseguimento dei propri scopi come indicati nel precedente articolo 6 esercita, senza scopo di lucro, attività di interesse generale di educazione, formazione nonché attività culturali di interesse sociale e con finalità educativa e organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, come previste dall'art. 5, lettera d) e lettera i) del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore); in particolare ha il precipuo obiettivo di organizzare corsi specifici di formazione, ritiri, eventi e brevi vacanze per giovani e famiglie sia aderenti che non aderenti all'Associazione. Inoltre:

* rimane in attento ascolto delle novità che provengono dal magistero della Chiesa, specie sulle tematiche inerenti alla famiglia e ai giovani o anche dal mondo scientifico accreditato in seno ai campi della sessuologia, della procreazione, della psicologia, della sociologia, dell'antropologia;

* interagisce e collabora con altri soggetti sia del mondo civile sia ecclesiale che operino anch'esse a favore di giovani e famiglie;

* cura la raccolta, la produzione e la diffusione di materiale formativo; a tal fine potendo effettuare e commissionare indagini e ricerche, pubblicazioni e notiziari cartacei, audio o video; organizzare convegni nazionali ed internazionali; pubblicare libri, riviste, giornali, periodici in forma cartacea e telematica, edizione di testi, sia in forma cartacea che telematica, sito web con news e collegamento in mailing list ed in link con altre associazioni;

* organizza, anche in collaborazione con altri enti, convegni, seminari, corsi, manifestazioni artistiche, letterarie, teatrali e musicali, a livello nazionale ed internazionale, intesi come strumento di formazione e di arricchimento della sfera culturale e spirituale, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale e con le disposizioni recate dal presente Statuto;

* promuove ogni attività idonea al raggiungimento del fine associativo, tra cui la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati.

Nell'ambito dello svolgimento delle suddette attività e, comunque, per il perseguimento del proprio scopo, l'Associazione potrà, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e delle norme tempo per tempo vigenti:

* richiedere finanziamenti pubblici o privati, offrendo tutte le garanzie che saranno a tal fine richieste;

* predisporre marchi e denominazioni specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti;

* realizzare attività ed iniziative di raccolta fondi.

In ossequio agli scopi sopra elencati, l'Associazione potrà svolgere altresì attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 8

(Criteri operativi)

1. L'Associazione fonda la propria attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri associati.

2. L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento, oppure quando questo risulti necessario per qualificare o specializzare le attività da essa svolte. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere comunque superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati e, in ogni caso, ad altro limite legislativamente previsto.

3. L'associazione potrà anche avvalersi dell'opera dei giovani del servizio civile o di altre forme similari previste dalla legge allorché sia da quest'ultima

consentito.

TITOLO III DEGLI ASSOCIATI

Art. 9

(Ammissione)

1. Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli obbiettivi, gli impegni e le finalità della stessa ed abbiano compiuto la maggiore età. Possono inoltre essere associati dell'associazione anche gli Enti del Terzo Settore nei limiti e nei modi fissati dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a quello previsto per le Associazioni di Promozione Sociale dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

3. Per assumere la qualifica di associato occorre la presentazione di una domanda di ammissione recante le generalità del candidato e la dichiarazione espressa di condividere gli obbiettivi, gli impegni e le finalità dell'Associazione, sulla quale delibera il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile, e comunque nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

Contro le decisioni motivate del Consiglio Direttivo in materia di ammissione può essere proposto ricorso, nel termine di 30 (trenta) giorni, all'Assemblea degli associati, che decide in via definitiva in occasione della prima riunione utile.

4. Il Consiglio Direttivo, a seguito di accettazione della domanda, provvede all'annotazione del nuovo associato nell'apposito libro degli associati.

5. Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari in funzione del ruolo dai medesimi svolto per il raggiungimento delle finalità associative o per particolari e comprovati meriti nel settore di interesse dell'Associazione.

6. Il personale dipendente non può assumere la qualifica di associato.

7. La qualifica di associato è personale, non è trasmissibile e le quote versate a fronte di tale qualifica non sono né rimborsabili né rivalutabili.

Art. 10

(Diritti degli associati)

1. Gli associati hanno diritto di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, di eleggere gli organi della stessa e di essere in questi eletti e, più in generale, di effettuare qualsiasi attività ed esercitare qualsiasi diritto previsto dalla legge e dal presente statuto.

2. Gli associati hanno, inoltre ed in particolare, il diritto di esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'associazione, presso la sede della stessa,

previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, che avrà tre mesi per evaderla.

3. Gli associati possono recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che provvederà, in tal caso, alla relativa annotazione nell'apposito registro. Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. Gli associati che abbiano receduto non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione di promozione sociale.

Art. 11

(Doveri degli associati)

1. Gli associati devono rispettare le norme del presente statuto, del regolamento se adottato e le delibere degli organi sociali.

2. Gli associati che intendano prestare la propria attività di volontariato devono farlo in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

3. Il comportamento degli associati è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede e in modo tale da non recare pregiudizio al decoro dell'Associazione e degli altri associati.

4. Gli associati devono versare la quota associativa ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) gennaio di ciascun anno. Il mancato versamento della quota sociale annuale determina automaticamente l'esclusione dell'associato, con la perdita di tutti i relativi diritti.

5. Gli associati onorari sono esenti dal pagamento della quota associativa.

Art. 12

(Perdita della qualifica di associato - Esclusione)

1. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

2. L'esclusione dell'associato è ammessa quando questi contravviene ai doveri stabiliti dal presente statuto o quando, con il proprio comportamento, crea un qualsiasi nocumento all'Associazione. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea, con voto segreto, dopo aver ascoltato le sue giustificazioni. L'esclusione dell'associato comporta la decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace. Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV

GLI ORGANI

Art. 13

(Organi)

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Controllo, se la sua nomina è normativamente imposta o quando l'Assemblea volontariamente lo nomina.

CAPO I - L'ASSEMBLEA

Art. 14

(Composizione e funzioni)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione.
2. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato a mezzo di delega scritta, purché il delegato non sia membro del Consiglio Direttivo ovvero dipendente o collaboratore retribuito dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare tre altri associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da persona designata dai presenti qualora il Presidente sia assente e nomina tra i presenti un segretario.
4. Sono compiti dell'Assemblea:
 - a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, quello preventivo e il bilancio sociale, se obbligatorio o se redatto in via facoltativa;
 - b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
 - c) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative, anche tramite ratifica della relativa deliberazione da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione;
 - e) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dell'Associazione;
 - f) approvare le modifiche dello Statuto;
 - g) nominare, ed eventualmente revocare, i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
 - h) deliberare la responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - l) deliberare sui ricorsi presentati dagli istanti non ammessi;
 - m) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della stessa;
 - n) deliberare l'esclusione degli associati;
 - o) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e su qualsiasi altro oggetto che la legge demandi alla sua competenza.

Art. 15

(Convocazione)

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il

30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, se obbligatorio o facoltativamente redatto.

2. Il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea con avviso scritto da esporsi in bacheca nella sede dell'Associazione o mediante avviso scritto con lettera raccomandata A/R, fax, email o, comunque, altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, all'indirizzo/recapito indicato al momento della richiesta di iscrizione o eventualmente successivamente comunicato da ogni associato e risultante dal libro degli associati, ovvero mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Associazione.

3. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno da trattare, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

4. Possono partecipare all'Assemblea solo gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

5. Le riunioni dell'Assemblea possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. È tuttavia facoltà del Presidente consentire ai non associati di prendere la parola.

6. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano a mezzo di sistemi audio/video collegati, a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire ovvero i collegamenti informatici necessari a tal fine. Tutti i partecipanti devono, in ogni caso, in tal caso, poter essere identificati, deve essere loro consentito seguire la discussione, partecipare alla votazione simultanea ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa e che può essere diverso da quello dove si trova il segretario, purché sia consentita, anche mediante scambio informatico dei documenti, la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 16

(Quorum costitutivi)

1. L'Assemblea, per qualsiasi deliberazione e fatte salve diverse ed espresse previsioni del presente Statuto, è validamente costituita:

- a) in prima convocazione quando interviene la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto a parteciparvi;
- b) in seconda convocazione, da tenersi comunque dopo che

siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'Assemblea, per qualsiasi deliberazione, qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Art. 17

(Quorum deliberativi)

1. L'Assemblea, fatte salve le diverse e specifiche previsioni del presente Statuto, delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. I voti sono palesi, tranne che per le deliberazioni per le quali la legge o il presente statuto stabiliscono espressamente il voto segreto.
3. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.
4. Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

Art. 18

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e da questi sottoscritto unitamente al Presidente.
2. Il verbale è trascritto sull'apposito libro tenuto, a cura del Consiglio Direttivo, nella sede dell'Associazione.

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 19

(Composizione)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, tutti associati e che sono rieleggibili e svolgono la loro attività in modo gratuito salvo avere diritto al rimborso delle spese anticipate e appositamente documentate per l'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla sua nomina da parte dell'Assemblea nomina a maggioranza assoluta dei voti oltre al Presidente ed al vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
3. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e coadiuva il Consiglio Direttivo e il Presidente nello svolgimento delle loro attività.
3. Al Tesoriere è attribuita la gestione finanziaria dell'Associazione e il Presidente può delegarlo ad operare sui conti correnti della medesima.

Art. 20

(Durata e funzioni)

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e può essere revocato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le sue deliberazioni dal precedente articolo 17.

2. Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria e la straordinaria amministrazione relativa all'Associazione.

3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti alle sue riunioni che sono convocate dal suo Presidente, dal vice-Presidente o da almeno due consiglieri in carica mediante comunicazione da inviare a tutti i suoi componenti e all'Organo di Controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima dell'adunanza o almeno un giorno prima in caso di urgenza. Tali convocazioni devono riportare il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché le specifiche materie da trattare. Le formalità di convocazione non sono necessarie se alla riunione partecipano tutti i componenti in carica del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo se nominato. Le adunanze del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in audio/video conferenza nei modi e nei limiti previsti per l'Assemblea dal precedente art. 15 comma 6.

4. I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre la proposta da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 14;
- b) eseguire quanto è stato deliberato da parte dell'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione ed al perseguimento dei suoi scopi;
- d) deliberare su contratti, convenzioni e accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e) assumere e licenziare il personale dipendente e stipulare contratti di lavoro autonomo, il tutto nel rispetto e nei limiti della normativa di riferimento;
- f) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- g) proporre la costituzione di altri enti, ovvero deliberare la partecipazione a persone giuridiche già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'associazione, e proporre altresì la costituzione o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto l'esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento delle finalità statuarie nei limiti e nel rispetto delle disposizioni normative e del presente statuto;
- h) predisporre, alla fine di ogni esercizio, i bilanci, consuntivo, preventivo e sociale se obbligatorio o facoltativamente redatto, od alternativamente il rendiconto finanziario per cassa, nonché le relative relazioni previste dalla legge e dal presente statuto nelle quali dovrà essere documentato anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività eventualmente esercitate;
- i) tenere i documenti contabili e curare l'istituzione e la

conservazione dei libri di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017;

1) compiere ogni attività allo stesso rimessa dalla legge e dal presente statuto.

Art. 21

(Decadenza e Dimissioni)

1. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vice-Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 (quindici) giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici) giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

CAPO III - IL PRESIDENTE

Art. 22

(Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione a maggioranza assoluta dei voti.

2. Il Presidente è coadiuvato da un vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione dello stesso e con la medesima maggioranza, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 23

(Durata)

1. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo per cui dura in carica il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Art. 24

(Funzioni)

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa avendo le rappresentanza legale ma può delegare ad altri specifici incarichi e funzioni.

2. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura lo svolgimento dei lavori.

3. Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 25

(Decadenza e Dimissioni)

1. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a) per dimissioni;

b) per morte o sopravvenuta incapacità a qualsivoglia causa dovuta.

2. In queste ipotesi, il vice-Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione del Consiglio per eleggere il sostituto che durerà in carica fino alla successiva Assemblea la quale dovrà essere chiamata a ratificare tale nomina o a

provvedere alla elezione di un nuovo Presidente.

CAPO IV – ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26

(Nomina e funzioni)

1. L'Organo di Controllo è nominato se ricorrono i presupposti di cui agli articoli 30 o 31 del D.Lgs 117/2017, da altre disposizioni di legge o sulla base di una decisione volontaria dell'Assemblea ed è composto da un solo membro scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro normativamente previsto.
2. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi, può essere rieletto ed al medesimo spetta un compenso stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.
3. L'Organo di controllo svolge le funzioni prescritte dagli stessi articoli 30 o 31 del D.Lgs 117/2017 e da qualsiasi altra disposizione normativa tempo per tempo vigente.
4. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine può chiedere al Presidente e agli altri componenti il Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni poste in essere da parte dell'associazione o su determinati affari e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE ED IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 27

(Risorse economiche dell'associazione)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote annuali versate da parte degli associati nella misura annualmente determinata ai sensi del presente statuto;
 - b) rendite patrimoniali;
 - c) contributi volontari di enti pubblici e privati;
 - d) sovvenzioni;
 - e) proventi derivanti dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi;
 - f) eventuali proventi derivanti da convenzioni, accordi e contratti nei limiti normativamente consentiti;
 - g) donazioni, lasciti testamentari e legati;
 - h) raccolta di fondi;
 - i) ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge.

Art. 28

(I beni)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà nonché dagli altri diritti alla stessa riferibili ed è destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come definite nel presente statuto.

Art. 29

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 30

(Divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione)

1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VI

IL BILANCIO

Art. 31

(Bilancio consuntivo, bilancio preventivo, bilancio sociale)

1. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo dell'Associazione riferito all'esercizio che decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Lo stesso Consiglio Direttivo deve inoltre redigere il bilancio preventivo per l'anno successivo.

3. Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono sottoposti alla verifica dell'Organo di Controllo se nominato ed all'approvazione da parte dell'Assemblea nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

4. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale in via facoltativa o, comunque, quando la sua redazione sia imposta dalla legge.

TITOLO VII

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Art. 32

(Trasformazione - Fusione - Scissione)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 42 bis cod. civ., la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione possono essere decise dall'Assemblea degli associati con le maggioranze previste per le modifiche dello Statuto.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'Associazione con comunicazione alla stessa spedita con lettera raccomandata A/R o, comunque, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso. Il recesso ha efficacia immediata.

2. Ai sensi dell'articolo 42 bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. Non può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'articolo 2500 octies, comma 3, cod. civ.

Art. 33

(Scioglimento e liquidazione)

1. L'Associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

Ai sensi dell'articolo 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'Associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2. L'Associazione può inoltre essere sciolta con delibera dell'Assemblea assunta, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

4. Dichiarato lo scioglimento dell'Associazione o accertata la sua estinzione si procede alla liquidazione del patrimonio. Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento o contestualmente alla decisione in tal senso assunta, l'Assemblea provvede, con il voto favorevole sia in prima che in seconda convocazione di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

5. In tutti i casi di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del RUNTS, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni previste dal nostro ordinamento in materia di associazioni in generale, di Associazioni di Promozione Sociale in particolare e di Enti del Terzo Settore.

F.TO DAVID PUPESCHI

F.TO FRANCESCO DAMI, vi è sigillo.-